

REGOLAMENTO

Approvato dall'assemblea dei soci in Verona l'11 dicembre 1976

Art. 1

Secondo lo statuto fondamentale della Giovane Montagna approvato il 24 marzo 1946, è costituita fin dal 1930 la Sezione di Verona.

Art. 2

La natura e lo scopo della Sezione sono quelli determinati dagli articoli 1 - 2 - 3 dello statuto fondamentale, che qui di seguito si riportano.

" - ART. 1 - E' costituita in Torino, dal 1914, l'associazione "Giovane Montagna" la quale ha lo scopo di promuovere e favorire la pratica e lo studio della montagna con manifestazioni sia di carattere alpinistico che culturale".

" - ART. 2 - L'associazione è apolitica e si ispira ai principi cattolici, senza tuttavia partecipare ad organizzazioni di carattere confessionale: in omaggio a tali principi essa curerà che in ogni sua manifestazione i partecipanti abbiano modo di osservare i precetti religiosi e di trovare un ambiente moralmente sano".

" - ART. 3 - La Giovane Montagna è composta di un numero indeterminato di Sezioni e la sua sede centrale è stabilita in Torino".

Art. 3

I soci della Sezione di Verona iscritti al C.A.I. si sono costituiti in Sottosezione della locale Sezione del C.A.I. I rapporti tra la Sezione di Verona del C.A.I. e la Sottosezione "Giovane Montagna" sono determinati dal Regolamento approvato di comune accordo nel 1947.

Art. 4

Sono organi della Sezione:

- il Presidente
- il Consiglio di Presidenza
- il Collegio dei revisori
- il Consiglio dei soci anziani

Art. 5

Il Consiglio di Presidenza della Sezione per conseguire gli scopi cui tende l'associazione dovrà curare:

- a) l'esatta osservanza dello statuto fondamentale del presente regolamento
- b) la gestione finanziaria della Sezione
- c) l'organizzazione di accantonamenti, escursioni ed ascensioni estive ed invernali, nonché di ogni altra manifestazione, anche di carattere culturale, atta a divulgare tra i soci la conoscenza e la pratica della montagna.

Art. 6

Gli accantonamenti, le escursioni e le ascensioni sociali si svolgono secondo le norme fissate dagli appositi regolamenti.

Art. 7

Il consiglio della Sezione potrà chiamare a collaborare alla attività della Sezione anche soci non eletti nel consiglio.

Tali soci, pur partecipando alle riunioni del consiglio, avranno peraltro voto consultivo, non deliberativo.

Art. 8

Le categorie dei soci, la loro ammissione, i passaggi di categoria e di Sezione, i diritti e i doveri dei soci sono regolati dagli articoli 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 dello statuto fondamentale.

Art. 9

Per l'accettazione della domanda di socio è necessario che il richiedente, dimostrando di conoscere e di vivere in spirito comunitario gli ideali dell'associazione, partecipi attivamente alle manifestazioni sociali.

La domanda di ammissione dovrà essere corredata dalla firma di un socio presentatore e da quella di un consigliere.

Il Consiglio di presidenza convocato con regolare O.d.G. approva l'ammissione o meno del richiedente con voto di maggioranza.

I soci possono essere ammessi in qualsiasi tempo dell'anno, dopo che la domanda è stata accettata dal consiglio sezionale.

Per essere candidati a cariche sociali è necessaria l'iscrizione da almeno un anno.

Art. 10

Al socio che nuocesse con il suo comportamento al buon nome dell'associazione è riservata l'ammonizione da parte del Presidente. Il Consiglio di presidenza, da parte sua, può demandare la posizione del socio ammonito al Consiglio dei soci anziani, a cui competono le decisioni disciplinari della sospensione e/o della espulsione.

Art. 11

La Sezione è diretta da un Consiglio di presidenza eletto con scrutinio diretto e segreto ogni due anni nell'assemblea ordinaria annuale e composto da 15 membri elettivi, oltre che dai soci onorari e benemeriti. Partecipa alle riunioni del Consiglio di presidenza, con diritto di voto, il Presidente del Consiglio dei soci anziani.

Art. 12

Il Consiglio di presidenza, entro quindici giorni dalla sua elezione, nominerà fra i suoi membri il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario, il Cassiere, il responsabile(i) degli accantonamenti, il bibliotecario ed altri incaricati per le varie attività della Sezione.

Art. 13

Il Presidente della Sezione, è il rappresentante ufficiale della sezione presso i terzi e presso il Consiglio Centrale. Deve tutelare i diritti dei soci, convocare e presiedere le adunanze, curare l'osservanza delle Statuto e del Regolamento, promuovere ogni attività della Sezione. In caso di impedimento del Presidente, rappresenterà la Sezione il Vice Presidente anziano.

Art. 14

Il Collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, viene eletto dalla assemblea in concomitanza con le elezioni del Consiglio.

Suo compito è il controllo amministrativo delle attività della Sezione. Il bilancio presentato in assemblea deve essere sempre corredato di una relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 15

Il Consiglio dei soci anziani è costituito da quanti fra i soci abbiano maturato, anche in via non continuativa e con iscrizione pure in altre Sezioni, 25 anni di appartenenza alla Giovane Montagna.

Fanno parte pure di diritto di tale consiglio, gli ex Presidenti di Sezione.

Al Consiglio dei soci anziani, su richiesta del Consiglio di presidenza, è chiamato a decidere in materia disciplinare verso i soci.

Ogni decisione del Consiglio di presidenza di beni sociali immobiliari, così in materia di acquisizione di impegni rilevanti, deve sempre essere accompagnata dal parere del Consiglio dei soci anziani.

In caso di parere difforme, su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio di presidenza, i problemi in questione devono essere portati all'esame di una assemblea straordinaria.

Il Consiglio dei soci anziani si riunisce almeno una volta all'anno. Il Consiglio elegge fra i propri membri il presidente.

Art. 16

L'assemblea dei soci si riunisce ordinariamente nell'ultimo trimestre di ogni anno, straordinariamente ogni volta che il Consiglio lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno 30 soci ordinari rivolta al Presidente.

Art. 17

Le assemblee saranno valide in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 18

Il Consiglio della Sezione discuterà le proposte presentate da un gruppo di almeno 10 soci e, se richiesto, inserirà l'argomento nell'ordine del giorno della prossima assemblea.

Art. 19

Il patrimonio della Sezione è proprietà indivisibile dei soci. In caso di scioglimento della Sezione l'assemblea dovrà stabilire la cessione del patrimonio ad istituzioni benefiche o che abbiano finalità analoghe a quelle della Giovane Montagna.

Art. 20

Il presente regolamento, approvato dall'assemblea dei soci dell'11-12-1976 entra in vigore con l'anno sociale 1977.